



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 8215/2003 RG, proposto dai sigg. e consorti (come da elenco allegato alla presente), tutti rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Maria LA SCALA, con domicilio eletto in Roma, p.le Clodio n. 8/C, presso lo studio dell'avv. STERI,

*contro*

il MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del sig. Ministro *pro tempore* ed il COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA, in persona del Comandante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici si domiciliano in Roma, via dei Portoghesi n. 12,

*per l'accertamento*

del diritto dei ricorrenti alla corresponsione del compenso spettante per le ore di lavoro straordinario da loro effettuate dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2001, con interessi e rivalutazione;

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni statali intimate;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore all'udienza pubblica del 27 ottobre 2010 il Cons. dott. Silvestro Maria RUSSO e udito altresì, per le parti, solo l'avv. LA SCALIA;

Ritenuto in fatto che i sigg.

reparti ed uffici del Corpo, ove ciascuno ha svolto, nel periodo 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2001, numerose ore di lavoro straordinario;

Rilevato che i ricorrenti, non avendo finora ottenuto la retribuzione per detto lavoro straordinario, ne hanno chiesto alla P.A. la corresponsione, ma senza esito;

Rilevato quindi che i sigg. e consorti adiscono questo Giudice, con il ricorso in epigrafe per l'accertamento del loro diritto al compenso spettante per detto lavoro straordinario, con interessi e rivalutazione fino al soddisfo;

Considerato in diritto che, anche in relazione alle precisazioni della domanda attorea di cui alla memoria depositata il 14 ottobre 2010, il ricorso in epigrafe può esser accolto con riguardo al diritto dei sigg. e consorti alla corresponsione dell'invocato riposo compensativo;

Considerato al riguardo che, a tal fine e ad avviso del Collegio, il ricorso in epigrafe può esser deciso in forma succintamente motivata con riferimento a precedente conforme (cfr. TAR Lazio, II, 15 luglio 2010 n. 17788), secondo cui i militari, che, come i ricorrenti, abbiano svolto un lavoro straordinario per ordine di soggetti gerarchicamente sovraordinati, ma privi del potere di disporre lo svolgimento di ore di lavoro straordinario –foss'anche a causa del superamento dei limiti di spesa e ferma la responsabilità di chi ordinato al militare tal svolgimento–, non possono comunque fruire della relativa retribuzione;

Considerato nondimeno che essi hanno titolo a godere del riposo compensativo, il quale, com'è noto è posto a tutela della dignità della persona del lavoratore e ad evidenti fini di reintegrazione della di lui sfera psico-fisica, lesa dalle prestazioni lavorative in più rese (cfr. Cons. St., IV, 28 novembre 2005 n. 6654; id., 10 maggio 2007 n. 2284);

Considerato al riguardo che ben può il Corpo stabilire come siffatta fruizione debba avvenire, di norma, entro un periodo di tempo sufficientemente prossimo a quello nel quale le energie sono state spese –non avendo altrimenti alcun'utilità concreta (nella specie, entro il trimestre successivo al mese in cui le ore aggiuntive sono state effettuate)–, ma senza che ciò di per sé implichi alcuna decadenza in capo al militare, in quanto il riposo compensativo è un vero e proprio diritto di costoro, da godere, se del caso, secondo le istruzioni all'uopo impartite dal Comando generale del Corpo con riguardo alle sue esigenze organizzative ed operative;

Considerato, quindi, che il ricorso in epigrafe ben può essere accolto nei soli limiti della domanda subordinata, previo ricalcolo, da parte della

GDI' delle ore effettivamente prestate da ciascuno dei militari interessati, con compensazione tra le parti, sussistendone giusti motivi, delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso n. 8215/2003 RG, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto condanna le Amministrazioni intimate, per quanto di ragione e nei sensi di cui in motivazione, a corrispondere a ciascun ricorrente il riposo compensativo effettivamente spettantegli con riguardo al lavoro straordinario prestato nel periodo per cui è causa.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 27 ottobre 2010, con l'intervento dei sigg. Magistrati:

Luigi I'osti, Presidente

Silvestro Maria Russo, Consigliere, Estensore

Carlo Modica de Mohac, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/11/2010

**IL SEGRETARIO**

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)